

Tizio è "imputato del reato di cui agli artt. 56, 423, 425 c. 1, n. 2, 61, n. 5 c.p., perché, nottetempo dopo aver cosperso di liquido infiammabile la porta d'ingresso dell'immobile sito al civico 42 di Via Roma, dava fuoco all'infisso, così compiendo atto idoneo diretto in modo non equivoco a cagionare l'insorgere di un incendio, senza riuscire nel suo intento per causa indipendente dalla sua volontà (si innalzavano fiamme di 2 / 3 metri, che si propagavano, e, per i fumi inalati, Caia, l'unica inquilina colà residente, nonché ex fidanzata di Tizio, veniva colta da malore tanto da consigliarne il ricovero presso il locale ospedale, ma la pronta azione intervenuta con dei secchi d'acqua prelevati da un vicino canale, consentiva di domare il fuoco). In Chioggia (VE), il 14/02/2016. Con recidiva reiterata infraquinquennale".

All'esito dell'istruttoria dibattimentale emergeva come nei pressi del *locus commissi delicti* fosse stato trovato sul selciato di fronte al civico 40 di Via Roma il telefono cellulare utilizzato abitualmente da Tizio ancora funzionante e, che, effettivamente l'edificio attinto dalle fiamme fosse abitato dalla sua ex fidanzata Caia, con la quale intrattenne una breve relazione conclusasi circa sei mesi prima degli accadimenti di cui è processo. Dai certificati anagrafici prodotti e dalle testimonianze assunte, peraltro, il cellulare di Tizio risulta essere stato ritrovato nella strada che lo stesso percorreva tutti i giorni a piedi per rincasare dal lavoro.

Pur tuttavia, nessuno dei testimoni escussi ha visto l'autore dei fatti (in tal senso si vedano le dichiarazioni di tutte le persone sentite a s.i.t.); non è stato, inoltre, possibile, rilevare impronte sulla tanica di benzina in sequestro, né sono state rilevate impronte altrove, né è stato possibile stabilire l'orario in cui il telefono cellulare in uso a Tizio è stato smarrito, ma solo l'orario di ritrovamento, ovvero le 23.50 circa.

Alcuni testimoni, invece, hanno riferito come nei giorni precedenti il fatto si fossero uditi urla e schiamazzi provenienti dall'abitazione di Caia, ed in una circostanza avevano, anche, assistito al tentativo da parte di due uomini, diversi da Tizio, di accedere con la forza al civico dove Caia abitava col nuovo compagno, risultato, peraltro, gravato da numerosi precedenti per spaccio di sostanze stupefacenti.

Per parte sua Caia, costituitasi parte civile nel processo, riferiva che Tizio, quando la lasciò, le avrebbe detto che gliel'avrebbe fatta pagare e che a seguito dell'accaduto ha dovuto rivolgersi alle cure di uno psicologo per gestire l'angoscia che il fatto le aveva procurato, fornendo la relativa documentazione con diagnosi medica di disturbo post traumatico da stress.

Tutti i testimoni presenti al momento dell'occorso hanno dato atto del fatto che le fiamme sono state domate in breve tempo con delle secchiate di acqua prelevata dal canale.

Da quanto dichiarato dai Vigili del Fuoco intervenuti, inoltre, risulta come le fiamme derivanti da un innesco costituito da una tanica di piccole dimensioni contenente combustibile per natanti, avessero intaccato solo superficialmente il portone d'ingresso ed il campanello, reso inutilizzabile, nonché annerito l'androne delle scale.

Il Pubblico Ministero chiedeva la condanna di Tizio ritenendo adeguatamente provato il delitto ascritto in imputazione.

Assunte le vesti dei difensori dell'imputato Tizio e della parte civile Caia, i candidati illustrino oralmente le proprie argomentazioni difensive.

Cass., Sez. I, n. 42519 del 10/10/2014 (ud. 26/09/2014), Pres. Giordano, Rel. Caprioglio

Cass., Sez. I, n. 27045 del 30/05/2017 (ud. 07/04/2017), Pres. Di Tomassi, Rel. Talerico

Archivio selezionato: Sentenze Cassazione penale

Autorità: Cassazione penale sez. I

Data: 28/09/2016

n. 10449

Classificazioni: REATO IN GENERE - In genere

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CORTESE Arturo - Presidente -
Dott. SARACENO Rosa Anna - Consigliere -
Dott. ROCCHI Giacomo - rel. Consigliere -
Dott. DI GIURO Gaetano - Consigliere -
Dott. CAIRO Antonio - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

C.G., N. IL (OMISSIS);
D.D.R., N. IL (OMISSIS);
P.F., N. IL (OMISSIS);
V.A., N. IL (OMISSIS);

visti gli atti, la sentenza e il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA del 28/09/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ROCCHI GIACOMO;

avverso la sentenza n. 17/2012 CORTE ASSISE APPELLO di VENEZIA, del
04/02/2015;

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CANEVELLI Paolo,
che ha concluso per il rigetto dei ricorsi C. e D.D.;
a.c.r. nei confronti di V.; a.s.r. nei confronti di P.
con rideterminazione della pena in anni 10 e mesi 9 di reclusione.

Udito, per la parte civile, l'Avv.to ROSSI GALANTE Franco.

Uditi i difensori Avv.ti GROLLA Stefano, DE LUCA Umberto, BUSSINELLO
Roberto, PETRONCINI Antonio, DI GIOVANNI Alessandro, ALVINO Giorgio.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di assise di appello di Venezia, in sede di rinvio a seguito di due sentenze di annullamento con rinvio emesse da questa Corte, provvedendo sull'appello avverso quella della Corte di assise di Verona del 15/9/2009, riteneva gli imputati C.G., D.D.R., P.F., V.A. e Ve.Ni. colpevoli dei delitti di concorso in omicidio preterintenzionale aggravato e di concorso in lesioni aggravate, determinava la pena per ciascun imputato e confermava nel resto la sentenza di primo grado.

I predetti ricorrenti sono imputati dell'omicidio preterintenzionale di T.N. aggravato dal numero dei concorrenti e dai futili motivi: T., in seguito al rifiuto opposto alla richiesta di offrire una sigaretta, era stato ripetutamente colpito, insieme ad Cs.An. ed Ca.Ed., con calci e pugni in tutto il corpo, anche dopo essere caduto al suolo; a seguito di ciò aveva subito un arresto cardiocircolatorio ed era caduto in stato di coma, fino alla morte intervenuta cinque giorni dopo il fatto (capo A); sono, altresì, imputati delle lesioni procurate nella stessa occasione ai predetti Cs. e Ca. (capo B).

Infine la Corte di assise di Verona aveva condannato gli imputati per il reato di violenza privata aggravata ai danni di P.R.L., così qualificata l'originaria imputazione di rapina (capo C); si tratta di episodio distinto e precedente di alcuni minuti rispetto a quello oggetto delle altre imputazioni.

La Corte di assise di appello di Venezia aveva assolto da tale reato V., D.D., P. e Ve.. La Corte di Cassazione aveva rigettato il ricorso del Procuratore generale con riferimento a questo capo, rispetto al quale, pertanto, la sentenza è irrevocabile.

La Corte di Cassazione, in accoglimento dei ricorsi del Procuratore Generale e della Parte civile, aveva annullato la prima sentenza di appello in relazione all'assoluzione di C., V. e D.D. dal reato di omicidio preterintenzionale (quanto a V., la prima sentenza di appello aveva confermato l'assoluzione già pronunciata in primo grado), nonchè in relazione all'assoluzione di Ve., P. e D.D. per il reato di lesioni volontarie (per D.D. limitatamente alle lesioni ai danni di Cs.) e aveva rigettato i ricorsi di Ve. e P. in punto di responsabilità per il delitto di omicidio preterintenzionale e di V. e D.D. in punto di responsabilità per il reato di lesioni.

I cinque giovani, intenzionati a recarsi in discoteca ma privi di denaro, avevano incontrato Cs., al quale C. aveva chiesto una sigaretta; al suo rifiuto, C. lo aveva colpito con un pugno al volto, mentre V. lo tratteneva per il codino nel quale aveva raccolto i capelli; venivano aggrediti anche Ca. e T., che stavano transitando, il primo da D.D., il secondo da P. e Ve. (si ricordi che la condanna di P. e Ve. per l'omicidio preterintenzionale di T. è definitiva).

I tre aggrediti erano caduti a terra e da lì ulteriormente colpiti, ma solo Ca. e Cs. si erano rialzati: i cinque giovani, avvedutisi delle gravi condizioni di T., si erano allontanati velocemente. L'annullamento dell'assoluzione di C., V. e D.D. dall'imputazione di omicidio preterintenzionale, basata dai giudici di appello sulla valutazione delle aggressioni ai danni di Cs., Ca. e T. come distinte tra loro e sulla mancanza di una preordinata o programmata e concordata aggressione da parte di tutti gli imputati nei confronti delle vittime, attesa la casualità dell'incontro con le stesse, era motivato da questa Corte per la violazione dei principi di diritto in tema di concorso di persone nel reato e per la contraddittorietà della decisione con la ricostruzione dei fatti operati dalla stessa sentenza impugnata: in particolare, la sentenza di annullamento sottolineava che la contestuale aggressione ai danni delle tre vittime aveva diminuito la loro possibilità di difesa, in quanto Ca. e T. erano stati impediti di intervenire a difesa di Cs., così come Cs. e Ca. di intervenire a difesa di T., impedimento che aveva agevolato l'azione posta in essere da Ve. e P.. La sentenza di annullamento osservava, inoltre, che i giovani erano insieme da diverse ore e avevano assistito alla provocazione messa in atto da C. ai danni di un altro ragazzo (si tratta del capo C dell'imputazione), essendo quindi ben consapevoli delle intenzioni provocatorie e violente del loro compagno (C. era colui che aveva dato il via all'aggressione nei confronti di Cs.). Inoltre, nessuno dei cinque imputati si era dissociato o aveva cercato di porre fine alle prime aggressioni: anzi, gli altri quattro avevano aggredito Ca. e T., cosicchè la condotta complessiva avrebbe dovuto essere valutata come violenza di gruppo o come intervento teso ad agevolare l'attività di C..

Una seconda sentenza di questa Corte aveva annullato l'assoluzione di D.D. per il reato di lesioni ai danni di Cs.An., risolvendo un problema di omessa pronuncia sul ricorso del Procuratore Generale.

La Corte territoriale provvedeva anche sull'appello del P.M. avverso la sentenza di condanna di P. e Ve. nella parte in cui non applicava l'aggravante di cui all'art. 112 c.p., comma 1, n. 1 (numero di persone).

Secondo la Corte, l'irrevocabilità della condanna di P. e Ve. non impediva l'applicazione dell'aggravante e il conseguente aumento di pena e, quindi, non rendeva inammissibile l'appello del P.M..

La sentenza sottolineava che la Corte territoriale era vincolata al principio di diritto affermato da questa Corte, secondo cui il concorso di persone nel reato non può essere negato soltanto in ragione della mancanza di un previo accordo tra tutti i compartecipi. In realtà, pur in mancanza di previo accordo, i cinque imputati avevano agito come un gruppo che si era mosso all'unisono nell'aggredire contemporaneamente i tre avversari. Pur sussistendo una frequentazione abituale solo tra tre dei cinque ragazzi, gli imputati avevano passato insieme diverse ore, durante le quali C. aveva aggredito Pa.Re. senza che gli altri quattro intervenissero in, alcun modo.

Erano stati gli stessi imputati a riferire di essere scattati contemporaneamente subito dopo il pugno al volto di C. a Cs.: l'episodio complessivo era stato breve, ma tale caratteristica evidenziava l'agire collettivo, frutto di una volontà comune e di una coesione, dimostrata anche dalla fuga posta in essere dai cinque giovani.

La Corte negava, in particolare, che V. si fosse dissociato dall'azione degli altri e avesse cercato di dividere i contendenti, così come che D.D. fosse stato aggredito da Ca.; non riteneva concedibile l'attenuante della minima partecipazione ad alcuno degli imputati; ribadiva il dolo anche di C. e l'irrelevanza della mancanza di nesso causale tra la sua condotta e la morte del T.; rigettava la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale di C. ed in particolare, la richiesta di una prova I.A.T. applicata all'imputato; affermava la responsabilità di P. e Ve. per le lesioni ai danni di Cs. e Ca. sulla base delle medesime considerazioni utilizzate per l'omicidio preterintenzionale ai danni degli altri imputati e riteneva che la pena dovesse essere rideterminata nei loro confronti in conseguenza della continuazione tra i reati e dell'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 112 c.p., n. 1; ribadiva, infine, la sussistenza dell'aggravante dei futili motivi per tutti gli imputati, osservando che il rifiuto di offrire una sigaretta non poteva configurare un motivo valido per una reazione così violenta, nè poteva integrare il fatto ingiusto previsto dall'attenuante della provocazione.

La sentenza è divenuta irrevocabile nei confronti di Ve.Ni..

La posizione dei singoli ricorrenti verrà analizzata affrontando il contenuto dei singoli ricorsi.

2. C.G.. In primo grado condannato alla pena di anni dieci di reclusione per tutti i reati ascritti riuniti per continuazione, esclusa l'aggravante di cui all'art. 112 c.p., comma 1, n. 1 e previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti all'aggravante dei futili motivi.

Con la prima sentenza di appello era stato assolto dall'imputazione di omicidio preterintenzionale (capo A) e la pena era stata rideterminata in anni uno e mesi otto di reclusione, con i doppi benefici di legge.

La sentenza del 17/5/2012 di questa Corte annullava la sentenza in relazione all'assoluzione per l'omicidio preterintenzionale.

La sentenza oggi impugnata condannava l'imputato per tutti i reati contestati, riteneva sussistente l'aggravante di cui all'art. 112 c.p., comma 1, n. 1, affermava la prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti e quantificava la pena in anni sette e mesi dieci di reclusione.

Ricorre per cassazione il difensore di C.G., deducendo distinti motivi.

Con un primo motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d) per omessa assunzione e valutazione di una prova decisiva.

La Corte territoriale si era limitata a rivalutare la condotta dell'imputato, confermando che egli non aveva fornito alcun contributo materiale alla morte di T., senza tenere conto delle indicazioni della sentenza di annullamento.

La difesa aveva argomentato sulla necessità di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e la Corte aveva dato ingresso alla consulenza tecnica del prof. S., riservandosi all'esito dell'istruttoria dibattimentale la decisione sulla sua escussione: ma, contraddittoriamente, nella motivazione, non aveva ritenuto necessaria la prova scientifica.

Secondo il ricorrente, la mancata riapertura dell'istruzione dibattimentale non teneva conto dei pieni poteri di cognizione del giudice del rinvio in punto di ricostruzione del fatto e della non vincolatività dei riferimenti ad elementi di fatto e valutazioni da parte della sentenza di annullamento, con l'unico limite di non ripetere i vizi di motivazione della sentenza annullata. La riapertura dell'istruzione dibattimentale, in presenza di richiesta delle parti, è atto dovuto per il Giudice del rinvio, che deve rivalutare pienamente l'intero compendio probatorio e che può anche integrare.

La difesa aveva chiesto l'ingresso di una prova neuroscientifica, sotto forma di perizia, che la Corte dapprima aveva ammesso e poi aveva ritenuto superflua. La motivazione, per di più, dimostrava che la Corte non aveva compreso nè la natura nè l'utilizzo della prova richiesta dalla difesa: essa era utilizzata con riferimento alla prova dell'elemento soggettivo del reato.

La difesa aveva anche ricordato la sentenza delle Sezioni Unite sul caso Thyssenkrupp (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014 - dep. 18/09/2014, P.G., R.C., Espenhahn e altri) che offre spunti interpretativi determinanti ai fini del corretto inquadramento della fattispecie, affermando l'importanza dell'apporto delle scienze cognitive per meglio focalizzare l'elemento soggettivo del reato: di qui l'utilità dello strumento dello I.A.T., una valutazione strumentale del contenuto della memoria basata sulla registrazione dei tempi di reazione in risposta a frasi che descrivono eventi autobiografici. All'imputato erano state poste una serie di domande al fine di far emergere

il suo ricordo genuino sullo svolgimento dei fatti; il ricorrente censura la valutazione della prova come carente scientificamente: al contrario, la scientificità del metodo era stata vagliata in numerosi processi e anche all'estero; il soggetto non è in grado di falsificarne il risultato.

Viene, altresì, censurata l'affermazione della sentenza impugnata secondo cui il metodo era stato utilizzato in casi differenti da quello di C.: ma l'applicabilità del metodo non è vincolata dal contenuto del ricordo da esaminare.

La prova doveva essere considerata come nuova, in quanto non disponibile alla data di celebrazione dei precedenti giudizi di merito: quindi l'assunzione da parte della Corte territoriale era obbligatoria.

In un secondo motivo, il ricorrente deduce vizio della motivazione.

La Corte non aveva affatto chiarito quali fossero gli elementi giuridici posti a base dell'affermazione di responsabilità di tutti gli imputati - e di C. in particolare - per l'omicidio preterintenzionale.

In sostanza, veniva ipotizzato implicitamente un accordo istantaneo tra i soggetti, non ipotizzabile trattandosi di soggetti tra loro sconosciuti. Era inverosimile l'affermazione secondo cui si era costituito un gruppo, in assenza di un progetto comune a monte, mancanza affermata dalla stessa sentenza secondo cui non vi era stato un previo accordo tra i cinque imputati.

La ricostruzione del fatto - insieme alla prova scientifica non ammessa induceva a ritenere che C., che aveva chiesto una sigaretta a Cs., aveva atteso una risposta e aveva intrapreso una colluttazione con il giovane, non potesse in alcun modo prevedere cosa avrebbero fatto i soggetti sconosciuti che erano con lui; inoltre nessun accordo istantaneo tra i cinque era stato provato.

Nè il fatto che i cinque fossero insieme da due ore e il precedente alterco che C. aveva avuto con Pa.Re. (capo C) dimostravano che tra i giovani fosse intercorsa un'intesa. Ancora: ritenere che ogni reazione seguita al pugno che C. aveva tirato a Cs. integrasse un concorso nell'omicidio preterintenzionale di T. avrebbe comportato la condanna anche di coloro che accompagnavano Cs., che avevano partecipato alla colluttazione.

In realtà - come dimostrava la prova scientifica non ammessa - non solo C. (che aveva reagito ad un atteggiamento provocatorio di Cs.) non aveva l'intenzione iniziale di picchiare Cs., ma soprattutto egli non aveva affatto previsto come avrebbero reagito i ragazzi che erano con lui nè la morte di T.; inoltre la condotta non era affatto prevedibile, come dimostrava la perizia di S., che aveva intervistato diverse centinaia di soggetti che rappresentavano il soggetto medio.

In definitiva, la morte di T. era estranea all'alea del rischio ponderato o ponderabile dal C. in ordine alla sua attivata condotta iniziale.

In un terzo motivo, il ricorrente censura la mancata concessione dell'attenuante del risarcimento del danno e l'eccessività del trattamento sanzionatorio: la Corte non aveva tenuto conto della somma di denaro messa a disposizione da C. in favore delle parti civili.

Il ricorrente conclude per l'annullamento della sentenza impugnata.

3. D.D.R.. In primo grado era stato condannato per tutti i reati contestati, riuniti per continuazione, previa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 112 c.p., comma 1, n. 1, ad anni dodici di reclusione.

Nella prima sentenza di appello era stato assolto dal delitto di omicidio preterintenzionale (capo A) e di violenza privata (capo C), nonché dal reato di lesioni volontarie in danno di Cs.An. (capo B); la pena per il reato di lesioni ai danni di Ca.Ed. era stata determinata in anni uno di reclusione, con i doppi benefici di legge.

La sentenza della Corte di Cassazione del 17/5/2012 aveva annullato la sentenza di appello quanto all'assoluzione per l'omicidio preterintenzionale e rigettato il ricorso del P.G. per l'assoluzione dal reato di violenza privata.

Con successiva sentenza del 3/10/2013, la Corte di Cassazione aveva annullato la sentenza nei confronti di D.D. anche quanto all'assoluzione dal delitto di lesioni volontarie ai danni di Cs.An..

Con la sentenza oggi impugnata D.D.R. è stato ritenuto colpevole del delitto di omicidio preterintenzionale e di quello di lesioni ai danni di entrambe le vittime, con l'aggravante dell'art. 112 c.p., comma 1, n. 1, con attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti e condannato alla pena di anni sei e mesi nove di reclusione.

Ricorrono per cassazione D.D.R. e il suo difensore.

I ricorrenti rimarcano che la ricostruzione dell'evento era nel senso che, dopo che C. aveva

colpito Cs. con un pugno, D.D. aveva aggredito il Ca., l'unico con il quale aveva avuto contatto; l'imputato, quindi, non aveva avuto alcun rapporto con T. nè aveva aiutato coloro che lo avevano aggredito.

I giudici di merito avevano rinvenuto le caratteristiche dell'agire di un gruppo, pur senza chiarirne l'agire e nonostante la lettura alternativa dell'episodio della prima sentenza di appello, che aveva ritenuto le aggressioni plurime e aveva individuato una particolare autonomia di quella di P. e Ve. nei confronti di T..

Secondo il ricorrente, a seguito dell'annullamento della sentenza, la Corte di assise di appello di Venezia si era sentita vincolata ad affermare il concorso di tutti gli imputati nell'omicidio preterintenzionale, nonostante l'assoluzione per l'aggressione nei confronti di Pa.Re., divenuta irrevocabile, dimostrasse l'assenza di un previo accordo tra i giovani.

In un primo motivo i ricorrenti deducono violazione dell'art. 110 c.p. e vizio di motivazione.

La Corte territoriale aveva escluso il previo accordo tra i giovani e aveva indicato l'esistenza di un patto implicito, traendolo dalla contemporanea aggressione nei confronti dei tre giovani, dalla previa frequentazione dei cinque imputati, dalla mancata dissociazione dall'aggressione a T., dalla fuga posta in essere congiuntamente.

I ricorrenti sottolineano che T. era stato colpito con un modesto colpo al volto, al pari di Cs. e Ca., cosicchè in nessun modo l'aggressione nei suoi confronti permetteva di prefigurare la morte: ciò per rimarcare che la mancata dissociazione da essa era giustificata dalla modestia della condotta aggressiva; non era esatto, inoltre, che i giovani non si fossero dissociati dalla violenza privata nei confronti di Pa..

La Corte non aveva affatto chiarito perchè la condotta di D.D.R. fosse stata posta in essere in accordo con gli altri o per un contributo o in adesione a quella dei suoi compagni. In realtà, la dinamica dell'evento raccontato dall'imputato dimostrava che lo scontro con Ca. era stato separato dagli altri.

In un secondo motivo i ricorrenti deducono analoghi vizi con riferimento alla scansione temporale dei fatti.

Il quesito riguardava il momento in cui D.D. si era scontrato con Ca., dovendosi chiedere se ciò era avvenuto prima o dopo il colpo che avrebbe portato a morte T.. Se, come aveva sostenuto l'imputato, D.D. si era allontanato di qualche decina di metri e lì era stato raggiunto da Ca., era legittimo ritenere che lo scontro tra i due fosse intervenuto dopo quello che aveva coinvolto T., immediatamente successivo al pugno tirato da C. a Cs..

I ricorrenti ricordano che l'attività diretta a favorire gli autori del reato dopo che lo stesso è stato commesso non integra il concorso.

In ogni caso, anche ammettendo che i due scontri fossero stati contestuali, non vi era alcuna dimostrazione che, con la sua condotta, D.D. avesse aiutato coloro che colpivano T..

In un terzo motivo, il ricorrente deduce nullità della sentenza impugnata con riferimento alla condanna per il reato di lesioni.

In effetti, l'azione di C. nei confronti di Cs. - limitata ad un solo pugno - si era già consumata al momento dell'intervento di D.D., cosicchè in nessun modo egli poteva concorrervi.

I ricorrenti concludono per l'annullamento della sentenza impugnata.

I ricorrenti hanno depositato memoria, contenente una dichiarazione dell'imputato e documentazione relativa al suo percorso successivo all'episodio di cui è processo.

4. V.A.. Assolto in primo grado per non aver commesso il fatto dalle imputazioni di omicidio preterintenzionale e lesioni (capi A e B) e condannato per la violenza privata nei confronti di Pa. (capo C), con la prima sentenza di appello era stato assolto dall'imputazione di violenza privata e, in accoglimento dell'appello del P.M. e delle parti civili, condannato alla pena di anni uno e mesi due di reclusione per il delitto di lesioni, con i doppi benefici di legge.

La sentenza di questa Corte del 17/5/2012 rendeva irrevocabile la condanna per il reato di lesioni e l'assoluzione per il reato di violenza privata; la Corte annullava la sentenza impugnata con riferimento all'assoluzione di V. dal delitto di omicidio preterintenzionale.

Con la sentenza oggi impugnata, V.A. è stato condannato per i delitti di omicidio preterintenzionale e lesioni, con l'aggravante di cui all'art. 112 c.p., comma 1, n. 1 e con le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti, alla pena di anni sei e mesi nove di reclusione.

Ricorrono per cassazione i difensori di V.A., deducendo vizio di motivazione con riferimento

all'affermazione di responsabilità per il delitto di omicidio preterintenzionale.

La Corte territoriale aveva il compito di verificare e valutare la eventuale presenza di un accordo tra tutti gli imputati e di indicare gli elementi da cui desumere la consistenza del contributo causale di ciascun ipotetico concorrente: ma ciò era mancato. La Corte si era limitata a rispondere affermativamente alla domanda se vi fosse stato un accordo istantaneo tra i cinque imputati, individuando un "gruppo psicologicamente coeso".

In realtà tale coesione mancava: V. conosceva solo C., non frequentava l'ambiente degli altri imputati, non aveva cercato di scappare e aveva addirittura subito minacce da Ve. e P.; dopo la fuga era rimasto insieme a C. e non si era sottratto all'A.G., mentre altri imputati avevano tentato di fuggire all'estero. Del resto, la mancata coesione era stata osservata da una testimone, che aveva notato da soli P. e Ve. mentre colpivano T. a terra.

Il ricorrente ricorda che V. era stato assolto dalla violenza privata messa in atto da C. nei confronti di Pa., a dimostrazione che il gruppo non era affatto coeso.

La sentenza impugnata, inoltre, non chiarisce affatto in che modo la condotta di V. abbia potuto agevolare quella di P. e Ve. ai danni di T., come pure aveva chiesto la sentenza di annullamento: se le due aggressioni - ai danni di Cs. e di T. - erano contestuali, in che modo la prima poteva agevolare la seconda? La Cassazione aveva formulato un'ipotesi che la Corte territoriale avrebbe dovuto analizzare in concreto, sia quanto all'agevolazione morale che quanto a quella materiale: in nessun modo l'azione aveva impedito a Cs. e a Ca. di correre in aiuto a T., che era morto nell'immediatezza dell'azione di P. e Ve..

In un secondo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale e per omessa motivata censura della sentenza di primo grado.

I ricorrenti ricordano che la ricostruzione del fatto era possibile solo sulla base delle dichiarazioni testimoniali e dell'esame degli imputati. La difesa aveva chiesto di sentire nuovamente i testimoni, ma su tale istanza la Corte non aveva provveduto, con ciò violando il diritto dell'imputato all'escussione dei testimoni in presenza di assoluzione in primo grado. Particolare importanza avevano le testimonianze di B.N. e Be.Su. che avevano descritto l'aggressione e la fuga: nessuna dimostrazione era stata data del fatto che la fuga fosse stata del gruppo coeso.

La rinnovazione dell'istruzione era necessaria anche perchè la posizione di V. era differente dalle altre, come i Giudici avevano riconosciuto.

La Corte territoriale, rinunciando ad un'analisi accurata dei fatti e alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, si era appoggiata al mero dato della simultaneità delle aggressioni che era un dato che smentiva un accordo immediato. In ogni caso, la Corte avrebbe dovuto seguire il principio della colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio, di fronte a rilevanti zone d'ombra.

I ricorrenti concludono per l'annullamento della sentenza impugnata.

5. P.F.. La sentenza di questa Corte del 17/5/2012 ha reso irrevocabile la condanna di P. per l'omicidio preterintenzionale di T. (capo A) e la sua assoluzione dalla violenza privata in danno di Pa. (capo C); ha annullato la prima sentenza di appello di assoluzione dell'imputato per il reato di lesioni (capo B).

La sentenza oggi impugnata ha applicato con riferimento al capo A l'aggravante di cui all'art. 112 c.p., comma 1, n. 1 e ha ritenuto l'imputato colpevole del delitto sub B; previa equivalenza tra attenuanti generiche e aggravanti, ha quantificato la pena in anni undici e mesi uno di reclusione.

Ricorre per cassazione il difensore di P.F., deducendo in un primo motivo violazione di legge in relazione al principio del ne bis in idem.

La sentenza impugnata aveva modificato la pena base del reato di omicidio preterintenzionale da anni 10 e mesi otto di reclusione ad anni undici di reclusione, pur in assenza di aggravanti che avrebbero potuto giustificare tale aumento: infatti l'aggravante di cui all'art. 112 c.p., comma 1, n. 1 era stata ritenuta equivalente alle attenuanti, cosicchè il suo riconoscimento non poteva comportare l'aumento della pena base.

In un secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata quantificazione della pena inflitta per il reato sub B alla luce della riconosciuta attenuante del risarcimento del danno.

La sentenza aveva quantificato l'aumento per la continuazione in mesi uno (giorni quindici per

ciascuna lesione), senza menzionare l'incidenza dell'attenuante.

In un terzo motivo il ricorrente deduce contraddittorietà della motivazione in relazione al giudizio di bilanciamento tra aggravanti ed attenuanti, alla luce del trattamento diverso riservato rispetto agli altri imputati. Ciò era avvenuto benchè i giudici di merito non avessero affatto accertato l'esatta condotta di P.. La valutazione della partecipazione di P. ad organizzazioni ultras od estremiste e gli episodi avvenuti nel carcere non erano mai stati accertati in giudizio; non si comprendeva perchè il peso della vita anteatta non immune da pregiudizi dovesse gravare sul solo P.. In realtà gli elementi evidenziati nella sentenza per giustificare la prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti a favore dei coimputati sussistevano anche per P..

Il ricorrente conclude per l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente ai punti oggetto del ricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo di ricorso presentato nell'interesse di C.G. è infondato.

Con riferimento ai poteri di riapertura del dibattimento da parte del giudice del rinvio, si deve ribadire quanto costantemente affermato da questa Corte: che, cioè, i suoi poteri sono identici a quelli che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, sicchè egli deve disporre l'assunzione delle prove indicate solo se le stesse sono indispensabili ai fini della decisione, così come previsto dall'art. 603 c.p.p., oltre che rilevanti, secondo quanto statuisce l'art. 627 c.p.p., comma 2, (Sez. 5, n. 52208 del 30/09/2014 - dep. 16/12/2014, Marino, Rv. 262116; Sez. 1, n. 28225 del 09/05/2014 - dep. 01/07/2014, Dell'Utri, Rv. 260939).

Non sussiste, quindi, alcun diritto nuovo della difesa dell'imputato sorto a seguito della sentenza di annullamento con rinvio della Corte di Cassazione.

Ciò premesso, si deve in primo luogo negare che la Corte d'assise di appello abbia assunto una decisione contraddittoria, prima ammettendo la nuova prova e poi rigettando la richiesta di rinnovazione dell'istruzione avanzata dalla difesa: al contrario - a prescindere dalle espressioni utilizzate nei provvedimenti - la consulenza del prof. S. era stata acquisita con riserva di decisione sulla richiesta di rinnovazione dell'istruzione, quindi per verificarne la natura e valutare se procedere a tale rinnovazione (che si sarebbe esplicitata con l'escussione del prof. S. e l'acquisizione della consulenza); ciò era necessario proprio in quanto la difesa dell'appellante chiedeva di procedere alla rinnovazione non solo con una prova nuova, ma soprattutto con una prova "di nuovo tipo" (la consulenza I.A.T.).

Infatti, la sentenza impugnata, per giustificare la decisione di non procedere alla rinnovazione, ne valuta la natura e l'utilizzabilità scientifica, a prescindere dal contenuto concernente l'imputato C..

Non sussiste, poi, il vizio denunciato di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d).

In effetti, l'appellante richiedeva l'espletamento di una consulenza, che non poteva che trasformarsi in perizia. Ebbene, la giurisprudenza costante di questa Corte afferma che la sentenza con cui il giudice respinge la richiesta di una perizia, ritenuta decisiva dalle parti, non è censurabile ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. d), in quanto costituisce il risultato di un giudizio di fatto che, se sorretto da adeguata motivazione, è insindacabile in cassazione (Sez. 4, n. 7444 del 17/01/2013 - dep. 14/02/2013, Sclarra, Rv. 255152; Sez. 6, n. 43526 del 03/10/2012 - dep. 09/11/2012, Ritorto e altri, Rv. 25370701). Più in generale, la perizia, per il suo carattere "neutro" sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva (Sez. 4, n. 14130 del 22/01/2007 - dep. 05/04/2007, Pastorelli e altro, Rv. 23619101; Sez. 4, n. 4981 del 05/12/2003 - dep. 06/02/2004, P.G. in proc. Ligresti ed altri, Rv. 22966501).

Nel caso in esame, la Corte territoriale ha fornito adeguata motivazione in ordine alla mancanza di necessità di procedere alla rinnovazione dell'istruzione, escludendo che la consulenza potesse fornire idonea garanzia dei risultati esposti.

Si deve anche rimarcare che l'oggetto della consulenza - come emerge dall'esposizione fattane in sentenza - aveva per oggetto l'esattezza del ricordo di C. di non avere previsto lo sviluppo della sua aggressione nei confronti di Cs. e, quindi, la morte di T.: ma il tema della prevedibilità di tali sviluppi non era ovviamente affrontato.

Infine: la richiesta di rinnovazione era palesemente tardiva.

In effetti, come lo stesso ricorrente espone con ampi riferimenti, il test risale al 1998 ed è stata utilizzato ben prima dei due processi di appello celebrati nel presente procedimento, cosicché la richiesta di rinnovazione avanzata al solo giudice di rinvio risultava ingiustificata.

2. Il secondo motivo di ricorso della difesa di V.A. è fondato.

In effetti, come chiarito nella parte espositiva, V. è l'unico imputato ad essere stato assolto in primo grado dall'imputazione di omicidio preterintenzionale; la riforma in appello di tale assoluzione, in sede di rinvio, poneva la questione della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, tenuto conto che l'affermazione di responsabilità è basata soprattutto sulle prove orali.

Come è noto il tema - che trova i suoi fondamenti sia nella giurisprudenza della Corte EDU sul giusto processo che nella previsione codicistica della possibilità di una condanna solo in caso di colpevolezza "al di là di ogni ragionevole dubbio" - ha trovato una sistemazione definitiva con la sentenza delle S.U. di questa Corte, che hanno statuito che la previsione contenuta nell'art. 6, par. 3, lett. d) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, relativa al diritto dell'imputato di esaminare o fare esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico, come definito dalla giurisprudenza consolidata della Corte EDU - che costituisce parametro interpretativo delle norme processuali interne - implica che il giudice di appello, investito della impugnazione del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione di primo grado con cui si adduca una erronea valutazione delle prove dichiarative, non può riformare la sentenza impugnata, affermando la responsabilità penale dell'imputato, senza avere proceduto, anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 603 c.p.p., comma 3, a rinnovare l'istruzione dibattimentale attraverso l'esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo, ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016 - dep. 06/07/2016, Dasgupta, Rv. 26748701), con la precisazione che tale necessità per il giudice dell'appello non consente distinzioni a seconda della qualità soggettiva del dichiarante e vale: a) per il testimone "puro"; b) per quello c.d. assistito; c) per il coimputato in procedimento connesso; d) per il coimputato nello stesso procedimento (fermo restando che, in questi ultimi due casi, l'eventuale rifiuto di sottoporsi all'esame non potrà comportare conseguenze pregiudizievoli per l'imputato); e) per il soggetto "vuinerabile" (salva la valutazione del giudice sulla indefettibile necessità di sottoporre il soggetto debole, sia pure con le dovute cautele, ad un ulteriore stress); f) per l'imputato che abbia reso dichiarazioni "in causa propria" (dal cui rifiuto non potrebbe, tuttavia, conseguire alcuna preclusione all'accoglimento della impugnazione) (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016 - dep. 06/07/2016, Dasgupta, Rv. 26748801), e la specificazione che costituiscono prove decisive al fine della valutazione della necessità di procedere alla rinnovazione della istruzione dibattimentale delle prove dichiarative nel caso di riforma in appello del giudizio assolutorio di primo grado fondata su una diversa conclusione delle dichiarazioni rese, quelle che, sulla base della sentenza di primo grado, hanno determinato, o anche soltanto contribuito a determinare, l'assoluzione e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, se espunte dal complesso materiale probatorio, si rivelano potenzialmente idonee ad incidere sull'esito del giudizio, nonchè quelle che, pur ritenute dal primo giudice di scarso o nullo valore, siano, invece, nella prospettiva dell'appellante, rilevanti - da sole o insieme ad altri elementi di prova - ai fini dell'esito della condanna (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016 - dep. 06/07/2016, Dasgupta, Rv. 26749101).

Di conseguenza, è affetta da vizio di motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), per mancato rispetto del canone di giudizio "al di là di ogni ragionevole dubbio", di cui all'art. 533 c.p.p., comma 1, la sentenza di appello che, su impugnazione del pubblico ministero, affermi la responsabilità dell'imputato, in riforma di una sentenza assolutoria, operando una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, delle quali non sia stata disposta la rinnovazione a norma dell'art. 603 c.p.p., comma 3, (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016 - dep. 06/07/2016, Dasgupta, Rv. 26749201).

Ciò premesso in linea di diritto, il Giudice del rinvio dovrà attentamente valutare se e in quale misura la rinnovazione sia davvero necessaria per una nuova ricostruzione dei fatti ovvero se essi - in tutto o in buona parte - siano pacifici nella loro materialità e successione cronologica e,

quindi, se la decisione involga, in tutto o in parte, una diversa interpretazione degli stessi e una differente motivazione.

3. Si deve dare atto che, alla data dell'odierna udienza, il termine massimo di prescrizione per il reato di lesioni volontarie si è compiuto, anche tenendo conto delle sospensioni intervenute nel corso dei dibattimenti celebrati.

Atteso che nessuno dei ricorsi proposti viene ritenuto inammissibile, la prescrizione dei reati comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla condanna per gli stessi, con l'eliminazione della relativa pena inflitta a P. e a D.D. (Il cui ricorso, come si vedrà, viene rigettato quanto al delitto di omicidio preterintenzionale).

La decisione rende inattuali i motivi di ricorso concernenti il delitto di lesioni, comunque inidonei a giustificare un proscioglimento immediato allo stato.

4. Per valutare i ricorsi proposti dalle difese degli imputati con riferimento all'imputazione di omicidio preterintenzionale, appare necessario ripercorrere la motivazione della sentenza di annullamento con rinvio pronunciata dalla Quinta Sezione penale di questa Corte.

Nel trattare il tema del concorso di persone, la sentenza di annullamento censurava la valutazione della sentenza di appello che aveva ritenuto le aggressioni a T., Ca. e Cs. autonome, sia pure contestuali, sulla considerazione che "doveva escludersi che vi fosse stata una preordinata o programmata o concordata aggressione da parte dei cinque imputati nei confronti delle vittime per le modalità del tutto casuali con cui era avvenuto l'incontro tra loro e per quella che era stata l'origine dell'intero episodio scaturito da un fatto del tutto banale".

La Corte ricordava che "la giurisprudenza di legittimità ha (...) stabilito che la volontà di concorrere non presuppone necessariamente un previo accordo, essendo ben possibile un'intesa istantanea (...); ed è anche possibile subentrare in un progetto criminoso da altri già intrapreso, quando il subentrante conosca quanto già realizzato dagli altri partecipi".

Aggiungeva: "L'attività costitutiva del concorso di persone nel reato può essere rappresentata da qualsiasi comportamento che fornisca un contributo apprezzabile alla verificazione del fatto-reato; siffatto contributo, che può essere materiale o anche morale, può consistere anche nel rafforzamento dell'altrui proposito criminoso o nella facilitazione o agevolazione della condotta delittuosa degli altri concorrenti".

I principi enunciati venivano calati nella fattispecie concreta: "Orbene, i principi sommariamente indicati non sono stati tenuti nella debita considerazione dalla Corte territoriale di secondo grado, dal momento che, se è vero che la vicenda ebbe inizio con una provocazione del C. ai danni del Cs. - la richiesta di sigaretta non accolta - che venne poi aggredito dal C. con l'aiuto di V., che tratteneva per il codino il Cs., è anche vero che, pressochè contestualmente a tale aggressione, gli altri ragazzi aggredirono il Ca. e il T..

La Corte territoriale di secondo grado non ha considerato che la contestuale aggressione ha diminuito le possibilità di difesa dei tre ragazzi perchè con tale contestuale azione venne di fatto impedito a Ca. ed a T. di intervenire in difesa del Cs.; in tal modo venne agevolata l'azione violenta del C..

Allo stesso modo l'aggressione ai danni del Cs. e del Ca. impedì a questi due ragazzi di intervenire a difesa del T., fatto che agevolò l'azione di Ve. e P. che, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, fondata sulle dichiarazioni delle parti lese confortate da quelle del V., furono i giovani che materialmente colpirono il T..

Nel paragrafo successivo, la Corte, ripercorrendo quanto era avvenuto quella notte, si chiedeva "come è possibile sostenere che non vi sia stato concorso nelle aggressioni, ma si sia trattato di episodi autonomi, anche se contestuali? In effetti, V., D.D., P. e Ve. avrebbero potuto, di fronte alla aggressione in danno del Cs. posta in essere dal C., dissociarsi allontanandosi dal luogo dell'aggressione, oppure intervenire per dividere C. e Cs. bloccando il C., mentre invece hanno deciso di aggredire gli altri due ragazzi, che non risulta avessero fino a quel momento reagito in difesa del loro amico Cs. aggredito".

Il prosieguo della trattazione indica un'alternativa nella ricostruzione dei fatti, poi oggetto della scelta della Corte di rinvio: "Orbene non risulta (...) che vi fossero dei motivi specifici che potessero giustificare l'aggressione del Ca. e del T. da parte di V., D.D., Ve. e P., cosicchè tali considerazioni inducono a ritenere che si sia trattato o di una violenza di gruppo - già programmata vista la repentinità dell'entrata in scena dei quattro dopo l'aggressione del C. in

danno del Cs. - o di un intervento, immediatamente deciso ed attuato, dei quattro teso ad agevolare l'attività criminosa di C.; in entrambe le situazioni sarebbe ipotizzabile, in base ai principi sopra enunciati, un concorso dei cinque imputati sia nel delitto di omicidio preterintenzionale in danno del T., sia in quello di lesioni volontarie in danno di Cs. e Ca..

La Corte d'assise di appello di Venezia in sede di rinvio, affrontando la questione del concorso, premetteva che "la Corte di Cassazione con le sue sentenze di parziale annullamento ha lasciato spazi limitati alle difese degli imputati"; menzionava alcuni passaggi della pronuncia già citata nonché altro della sentenza del 3/10/2013, ritenuta "quasi un'interpretazione autentica della precedente", del seguente tenore: "è innegabile che, in ordine al delitto ex art. 584 c.p. venne ritenuto che vi fossero gli estremi del concorso di persone, per tutti gli imputati; nulla autorizza, invece, a ricavare da quel dispositivo la conclusione che quell'ulteriore episodio - le lesioni in pregiudizio dello Cs. e del Ca., peraltro non intermedio tra la violenza privata e l'omicidio ma contestuale a quest'ultimo - ebbe sviluppo frazionato".

Dopo avere riassunto gli elementi indicati dalla sentenza di annullamento a sostegno dell'affermazione del concorso di tutti gli imputati nei delitti contestati, la sentenza, tuttavia, rimarcava che "è indiscusso che questa Corte sia tenuta a rispettare nel proprio giudizio il solo principio di diritto affermato dalla S.C. che consiste nello specifico nell'affermazione per cui il concorso di persone non può essere negato soltanto perchè non sia esistente l'accordo previo tra i compartecipi. Conseguentemente potrebbe essere affermato sotto altri profili (...)".

Si giunge così all'affermazione della sussistenza del concorso di tutti gli imputati.

La sentenza, in primo luogo, esclude una delle due ipotesi formulate dalla sentenza di annullamento: "Può darsi per certo che non vi fu un accordo previo, come affermato dalla sentenza oggetto di parziale annullamento e non contestato dalla S.C."; subito dopo aderisce alla seconda: "(...) ma il concorso sussiste ugualmente anzitutto perchè i cinque imputati ebbero a costituire un gruppo che si mosse all'unisono nell'aggreire contemporaneamente i tre avversari".

Dopo aver sottolineato la coesione del gruppo formatasi nelle diverse ore passate insieme dai giovani, la Corte osserva: "Nell'incontro successivo con i tre, gli stessi imputati invero hanno affermato di essere scattati contemporaneamente quando il C. ebbe per primo a colpire lo Cs. (...)" e aggiunge che "la brevità della durata dell'episodio che è stata sottolineata come elemento difensivo, in realtà gioca contro gli imputati, proprio perchè manifesta l'agire collettivo che non ha bisogno di reciproche consultazioni, accordi o simili, ma sorge spontaneo per l'esistenza di una volontà comune.

La coesione del gruppo si rivela anche nella fuga seguita all'aggressione: come registrato anche dalle telecamere e riferito dalle due testimoni indicate in narrativa, i cinque fuggirono velocemente tutti insieme collegati (pare che qualcuno abbia anche gridato: "ci siamo tutti?").

La frase contenuta nella parentesi appena riportata, tuttavia, non può trovare ingresso in una sentenza di condanna, che non può che fondarsi su dati di fatto accertati. La sentenza sembra fare riferimento alla testimonianza di B.N. riportata nella sentenza di primo grado.

In definitiva, la Corte territoriale ha adottato la ricostruzione della mancanza di un accordo previo di aggressione ai danni dei tre giovani e di un accordo istantaneo formatosi in conseguenza della aggressione di C. a Cs..

Si tratta senza dubbio di una valutazione conforme al principio di diritto enunciato dalla sentenza di annullamento e basata su dati oggettivi emersi dall'istruttoria dibattimentale: non solo i dati evidenziati da questa Corte, ma anche le ammissioni degli imputati P., Ve. e V.; secondo quest'ultimo, infatti, subito dopo il pugno scagliato da C. a Cs. egli aveva visto D.D., P. e Ve. scagliarsi contro T. e Ca..

Questa ricostruzione resiste certamente alle censure mosse nel ricorso di D.D.: da una parte sembra da escludersi che la Corte territoriale si sia sentita vincolata dalla sentenza di annullamento a ritenere il concorso di persone nel reato; in effetti, la mancanza di autonomia dell'aggressione materialmente portata da P. e Ve. a T. rispetto a quelle nei confronti di Cs. e di Ca. è logicamente motivata sulla base delle risultanze processuali;

irrelevante, alla luce dei principi enunciati dalla sentenza di annullamento, era la circostanza che T. fosse stato colpito lievemente; il concorso di D.D. all'azione materialmente condotta da P. e Ve. viene tratto dalla sua contemporanea aggressione nei confronti di Ca. e non dalla mancata

dissociazione rispetto a quella nei confronti di T.; ancora, la versione di uno scontro tra Ca. e D.D. separato dagli altri, del tutto autonomo e successivo è in mero fatto e smentita dalle sentenze di merito, cosicché il quesito posto nel secondo motivo di ricorso (se cioè lo scontro con il Ca. era intervenuto successivamente al momento in cui era stato inferto a T. il colpo che lo avrebbe portato a morte) non trova spazio.

Infine, è sterile l'osservazione secondo cui D.D. non aveva aiutato P. e Ve. che stavano colpendo T.: la Corte territoriale ha ritenuto quella di P., Ve. e D.D. un'azione coordinata che aveva l'ulteriore effetto di impedire rispettivamente a T. e Ca. di intervenire in aiuto di Cs..

La motivazione non convince, invece, con riferimento alle posizioni di C.G. e V.A..

Il punto di partenza della Corte territoriale - si è già rimarcato - è l'esclusione di un previo accordo tra i cinque giovani; ciò sembra comportare che D.D., V., P. e Ve. non sapevano che C. avrebbe litigato con Cs. e poi gli avrebbe tirato un pugno, così come i giovani non si erano nemmeno accordati per un pestaggio collettivo dei passanti che avrebbero incontrato. La mancanza di un previo accordo sembra coerente con l'episodio dell'aggressione a Pa.Re., durante la quale, se è vero che i compagni di C. non fecero nulla per distoglierlo dalla sua condotta pretestuosa, è anche vero che in nessun modo parteciparono ad essa, con conseguente loro assoluzione dal delitto contestato per quell'episodio.

La mancanza di un previo accordo, però, deve tenere conto inevitabilmente della successione cronologica degli eventi: cioè del fatto che - come sembra emergere, anche se solo con accenni, dalle sentenze di merito - il pugno di C. a Cs. precedette - seppure di poco - le aggressioni a Ca. e a T.; d'altro canto, se davvero le tre aggressioni fossero state assolutamente contemporanee, sarebbero state evidente manifestazione di un previo accordo, che invece la Corte territoriale esclude.

Ma poichè C. si "occupò", prima che gli altri agissero, di Cs., dirigendo la sua azione nei confronti di colui che gli aveva rifiutato la sigaretta, non si comprende in che modo abbia raggiunto un accordo implicito con gli altri giovani che avevano iniziato a "dedicarsi" agli altri due giovani. L'"obiettivo" di C. era Cs., non gli altri due giovani.

Discorso analogo può essere fatto quanto a V., che, tirando il codino di Cs. per farlo cadere per terra, aveva aiutato C. nella sua aggressione a Cs..

Ricordando che la sentenza di annullamento con rinvio di questa Corte non vincola il giudice di rinvio quanto alle questioni di fatto, appare utile riprendere gli elementi di fatto indicati nella sentenza della Quinta Sezione di questa Corte come sintomatici del concorso, riassunti a pag. 20 della sentenza in questa sede impugnata: ci si deve chiedere se davvero le tre aggressioni furono contestuali (o se quella di C. precedette le altre due), in che modo l'azione di V. a favore di C. abbia impedito a Ca. e T. di intervenire in difesa dello Cs. e, ancora, se l'aggressione di C. e V. ai danni di Cs. possa essere letta come impeditiva a questi di aiutare T. agevolando l'azione di P. e Ve. o se, essendo iniziata prima, non aveva questa oggettiva e soggettiva finalità.

In definitiva, il rischio che si palesa è di addebitare a C. e a V. un accordo con P., Ve. e D.D. inesistente, perchè, quando i tre avevano messo in atto le loro aggressioni, i due ricorrenti erano già intenti a quella nei confronti di Cs., posta in essere senza sapere che ad essa sarebbero seguite le altre due.

Non si può ritenere sufficiente nemmeno la prevedibilità della condotta (che, del resto, non pare evidenziata da alcun elemento, tenuto conto della diversa provenienza dei due imputati rispetto agli altri tre e dal mancato intervento degli altri tre in occasione della violenza nei confronti di Pa.Re.), essendo necessario quanto meno il dolo eventuale: a C. e V. deve potersi addebitare di avere previsto ed accettato che P., Ve. e D.D. avrebbero aggredito Ca. e T., pur in mancanza di un previo accordo.

In definitiva, mentre il ricorso di D.D. in punto di responsabilità per il delitto di omicidio preterintenzionale deve essere respinto, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di C. e V..

Il Giudice del rinvio approfondirà gli argomenti fin qui esposti, rinnovando l'istruzione dibattimentale nella misura in cui risulti necessario per accertare circostanze non pacifiche.

5. L'annullamento con rinvio appena disposto comporta quello della sentenza di condanna per lo stesso delitto nei confronti di tutti i ricorrenti, nonchè, per l'effetto estensivo dell'impugnazione, anche nei confronti di Ve.Ni., limitatamente all'aggravante di cui all'art. 112 c.p., comma 1, n. 1,

(numero di concorrenti pari a cinque), la cui applicazione dipende dalla decisione che sarà adottata nei confronti di C. e V..

6. Il primo motivo di ricorso articolato dalla difesa di P.F. è fondato.

In effetti, la prima sentenza di appello - sul punto confermata dalla pronuncia di questa Corte - aveva determinato in anni dieci e mesi otto di reclusione la pena per il delitto di omicidio preterintenzionale, riducendo la pena base rispetto a quella di anni undici di reclusione stabilita dal giudice di primo grado (che non aveva concesso le attenuanti generiche).

Tale pena è stata aumentata dal giudice di rinvio, pur ritenendo equivalenti le attenuanti generiche all'aggravante del numero dei concorrenti.

La violazione dell'art. 597 c.p.p., comma 3 viene cancellata mediante sentenza di annullamento senza rinvio che elimina la pena di mesi quattro di reclusione erroneamente calcolata.

7. Il terzo motivo di ricorso formulato dalla difesa di P. deve ritenersi assorbito: il giudice del rinvio rivaluterà il tema del bilanciamento delle circostanze all'esito della decisione concernente l'aggravante del numero dei concorrenti.

Analogamente, resta assorbito il terzo motivo di ricorso della difesa di C., atteso l'annullamento con rinvio della sentenza di condanna per il delitto di omicidio preterintenzionale.

Il rigetto del ricorso di D.D.R. quanto all'affermazione di responsabilità per il delitto di omicidio preterintenzionale comporta la condanna del ricorrente al rimborso delle spese di costituzione e difesa delle parti civili costituite nella misura liquidata in dispositivo.

PQM

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di C.G. limitatamente al reato di lesioni nei confronti di Cs. e Ca. perchè estinto per prescrizione; annulla senza rinvio la stessa sentenza nei confronti di P.F. in ordine al reato di lesioni nei confronti di Cs. e Ca. perchè estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena di mesi uno di reclusione, nonchè in ordine alla pena base per il reato di omicidio che riduce di mesi quattro; annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di D.D.R. in ordine al reato di lesioni in danno di Cs. perchè estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena di giorni quindici di reclusione; annulla la sentenza impugnata nei confronti di C.G. e V.A. in ordine al reato di omicidio e, per conseguenza, nei confronti di tutti i ricorrenti e, per estensione, anche di Ve.Ni., in ordine all'aggravante di cui all'art. 112 c.p., comma 1, n. 1 e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Assise di appello di Venezia; rigetta nel resto i ricorsi di P. e D.D., dichiarando assorbito il motivo di ricorso del P. relativo all'art. 69 c.p.; condanna in solido il P. e il D.D. a rimborsare le spese sostenute per questo giudizio alle parti civili Z.M.A. e T.A., liquidate in Euro 4.212,00, oltre I.V.A. e C.P.A., alle parti civili T.A.L. e R.E., liquidate in Euro 4.212,00, oltre I.V.A. e C.P.A. e alla parte civile Comune di Verona, liquidate in Euro 2.363,77, comprensiva di accessori.

Così deciso in Roma, il 28 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2017

Utente: cabce6412 CAB CENTRO ATENEO PER BIBLIOTECHE - www.iusexplorer.it - 07.06.2018

© Copyright Giuffrè 2018. Tutti i diritti riservati. P.IVA 00829840156